



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**Caratteristiche e modalità di utilizzo di etichette per le varietà di piante da frutto per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, in applicazione dell'articolo 58 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.**

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

**VISTO** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: "Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e successive modificazioni";

**VISTO** il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed in particolare l'articolo 4, comma 1 che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione in materia di materiali di moltiplicazione;

**VISTO** l'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle etichette per le varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" ed



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

in particolare l'articolo 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'articolo 4 che definisce le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

**VISTO** in particolare l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

**CONSIDERATA** la necessità di definire le caratteristiche e le modalità di utilizzo delle etichette per le varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso;

**SENTITO** il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, espresso nella seduta del 20 maggio 2022;

**ACQUISITO** il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 25 maggio 2022;

**RITENUTO** di dover procedere in conformità;

### **DECRETA**

#### *Articolo 1*

#### *(Campo di applicazione)*

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo e le caratteristiche delle etichette per le varietà di piante da frutto per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso, in applicazione dell'articolo 58, comma 7, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18.

#### *Articolo 2*

#### *(Finalità)*

1. La movimentazione di materiali di moltiplicazione di piante da frutto e piante da frutto di varietà per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali è ancora in sospeso è consentita, esclusivamente nel territorio nazionale, solo se tali materiali e piante soddisfano tutti i seguenti requisiti:



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

- a. sono destinati ad essere utilizzati per prove finalizzate all'acquisizione di conoscenze a partire dalle esperienze pratiche di coltivazione o prove di adattabilità a determinati areali di coltivazione;
  - b. appartengono a varietà inserite nel Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varietà di portinnesti di piante ortive, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, con indicazione "in corso di registrazione" di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del medesimo decreto legislativo;
  - c. sono stati sottoposti ai controlli di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, con esito positivo;
  - d. sono accompagnati dall'etichetta di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.
2. È consentita la movimentazione di cui al comma 1 per un quantitativo massimo complessivo per ciascuna varietà di:
- a. 4.500 unità del genere *Fragaria L.*;
  - b. 2.000 unità degli altri generi e specie comprese nell'allegato I, sezione A del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18.
3. La movimentazione delle piante e dei materiali, di cui al presente articolo, esclude ogni forma di commercializzazione ed è vincolata alla stipula di un accordo tra il fornitore e gli operatori professionali coinvolti nelle prove di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

### **Articolo 3**

#### ***(Modalità di utilizzo e caratteristiche delle etichette)***

1. I materiali di cui all'articolo 2 sono movimentati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 e al modello di cui all'allegato I. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta.
2. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato I, è stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 3, 4 e 5.
3. L'etichetta riporta le seguenti informazioni:
  - a) la dicitura "norme e regole UE";
  - b) lo Stato membro di etichettatura o il relativo codice;
  - c) il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o il relativo codice;
  - d) il nome del fornitore o il suo numero o codice di registrazione rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;



## *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

- e) il numero di serie progressivo individuale con riferimento al quantitativo massimo consentito di cui all'articolo 2, comma 2;
  - f) la denominazione botanica;
  - g) la categoria e, per i materiali di categoria "Base", anche il numero di generazione di cui all'allegato II, parte 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18;
  - h) la denominazione della varietà e, se del caso, del clone, seguita dalla dicitura "denominazione proposta" e "domanda in sospenso". Riguardo alle piante da frutto innestate, tali informazioni sono fornite per il portinnesto e per il nesto;
  - i) la quantità;
  - l) il paese di produzione e il relativo codice, se diverso dallo Stato membro di etichettatura;
  - m) l'anno di emissione;
  - n) nel caso in cui l'etichetta originale sia sostituita da un'altra etichetta, l'anno di emissione dell'etichetta originale.
4. L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, è stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017.
5. Il colore dell'etichetta è grigio chiaro.
6. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere movimentati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore. Le piante da frutto di un anno o più sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura può essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura è effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate.
7. Il fornitore informa, a mezzo PEC, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio almeno 15 giorni prima di ogni movimentazione dei materiali o delle piante di cui al presente decreto, fornendo tutte le informazioni relative e copia dell'accordo di cui all'articolo 2, comma 3 del presente decreto.

Il presente decreto, trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, tramite comunicato, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

IL MINISTRO



*Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

**ALLEGATO I**

**FORMA GRAFICA E DIMENSIONI ETICHETTE**

di cui all'articolo 3

	PASSAPORTO DELLE PIANTE /PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ*	
	*nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX		NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX		ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX—domanda in sospeso		CATEGORIA:
PORTINNESTO:		CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX		COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dimensioni: 18 x 3 cm